

## **STATUTO CONSORZIO DI DIFESA DELLE PRODUZIONI**

### **AGRICOLE IN CALABRIA - CO.DI.P.A.CAL -**

#### **TITOLO I**

##### **Costituzione – Sede – Durata – Scopo**

###### **Art. 1**

###### **DENOMINAZIONE E SEDE**

1. E' costituita un'associazione, senza scopo di lucro, con personalità giuridica di diritto privato, iscritta al Registro delle Personalità Giuridiche Private della Regione Calabria al n. 67 del 14 dicembre 2010 ai sensi del DPR del 10 febbraio 2000 n. 361 e del relativo regolamento regionale di attuazione del 10 maggio 2001 n. 1; costituita da imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del c.c., denominata "Consorzio di difesa delle produzioni agricole in Calabria", in breve "CO.DI.P.A.CAL.", con sede sociale in Cosenza (di seguito anche "Associazione"). Con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione, l'Associazione potrà istituire sedi su tutto il territorio della Regione Calabria.

###### **Art. 2**

###### **DURATA**

1. La durata dell'Associazione è fissata al 31.12.2060, e può essere prorogata una o più volte con deliberazione dell'Assemblea.

###### **Art. 3**

###### **SCOPO E ATTIVITA'**

1. L'Associazione ha per scopo la promozione di pratiche di gestione aziendale mirate alla prevenzione e gestione dei rischi d'impresa nel settore agricolo.



2. A tal fine l'Associazione attua, in favore dei soci, attività, iniziative e

progetti finalizzati alla difesa attiva e passiva delle produzioni agricole, vegetali e zootecniche nonché delle strutture aziendali e infrastrutture agricole, contro le calamità naturali, le avversità atmosferiche, le epizootie, le fitopatie ed altri eventi, anche non consistenti in fenomeni naturali, compresi i danni da fauna selvatica, suscettibili di incidere negativamente sui redditi e i ricavi dei soci.

3. In particolare l'Associazione, in conformità con alle norme vigenti e comunque con la normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente ed applicabile, e in diretta attuazione delle norme statuarie, promuove e realizza in favore dei soci:

- a) la difesa attiva, anche a carattere sperimentale, delle produzioni e strutture aziendali dei soci per la prevenzione dei danni;
- b) la difesa passiva, da attuarsi con la stipula di contratti di assicurazione, in nome proprio e per conto dei soci o in nome e per conto dei soci, per la copertura dei danni e delle perdite di reddito e di ricavi conseguenti agli eventi di cui al precedente comma 2;
- c) la partecipazione ad iniziative mutualistiche, anche di tipo associativo o attraverso la costituzione di fondi di mutualità e solidarietà con le stesse finalità;
- d) lo studio di nuove soluzioni assicurative e mutualistiche;
- e) la rilevazione dei dati agrometeorologici e fitopatologici, la loro elaborazione, studio e analisi;
- f) l'informazione, anche in qualità di editore, e la formazione degli associati;



g) la costituzione di un ufficio tecnico per la raccolta e la rilevazione

dei dati inerenti il comparto agricolo;

h) la tenuta di corsi professionali;

i) lo studio di nuove varietà nel campo della viticoltura, frutticoltura, orticoltura e di ogni altra coltura;

j) la sorveglianza dei vivai;

k) le iniziative di promozione per la commercializzazione delle produzioni agricole dei soci;

l) il ricorso, nell'interesse dei soci, a tutte le provvidenze legislative comunali, provinciali, regionali, statali e comunitarie;

m) la organizzazione e lo studio di programmi di assistenza per la raccolta e lo smaltimento degli imballi e dei rifiuti derivanti da ogni attività agricola;

n) l'elaborazione di studi e progetti tesi all'innovazione, alla sperimentazione e alla diffusione delle migliori pratiche nel campo del risparmio energetico, delle fonti rinnovabili e del miglioramento dell'impatto ambientale derivante dalle produzioni energetiche;

o) ogni altra attività utile agli associati e nel loro interesse.

4. Al fine del raggiungimento del proprio scopo sociale, l'Associazione aderisce all'Associazione Nazionale dei Condifesa – “ASNACODI” con sede in Roma.

#### **Art. 4**

#### **PARTECIPAZIONI**

1. L'Associazione può partecipare, anche nella fase costitutiva, a società, enti, Cooperative ed associazioni, fondi di mutualità le cui finalità

concorrano, direttamente, indirettamente o strumentalmente, al

raggiungimento degli scopi sociali. L'Associazione può compiere inoltre le operazioni mobiliari e immobiliari e tutte le attività di qualsiasi altro tipo e/o specie utili al perseguimento dei propri scopi istituzionali e del proprio oggetto sociale.

## **TITOLO II**

### **Soci**

#### **Art.5**

### **SOCI**

1. Il numero dei soci è illimitato. Possono aderire, ai sensi delle norme vigenti, gli imprenditori agricoli, che svolgono le attività di cui all'art. 2135 c.c., in forma individuale o collettiva, comprese le società agricole, consorzi, enti e associazioni, che svolgano attività agricola e che non facciano già parte di altri organismi simili, salvo il diritto di opzione.

#### **Art.6**

### **DOMANDA DI AMMISSIONE**

1. L'aspirante socio, deve presentare domanda al consiglio di amministrazione specificando dati anagrafici, aziendali e produttivi, secondo le procedure e lo schema di domanda predisposti dal consiglio di amministrazione con apposito regolamento, tenendo conto della forma giuridica del richiedente.

2. Con la domanda l'aspirante socio dichiara di assumere i seguenti obblighi:

- a) versare i contributi associativi deliberati dagli organi ai sensi dello statuto;
- b) osservare le norme del presente statuto e del regolamento di cui al



successivo art. 31

c) adempiere alle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi dell'Associazione, anche con riferimento all'adozione di idonee forme di garanzia dell'assolvimento degli obblighi contributivi.

3. Il consiglio di amministrazione ha facoltà di chiedere all'aspirante socio ulteriori informazioni e l'esibizione dei documenti comprovanti la legittimità della domanda ed il possesso dei titoli e requisiti dichiarati.

#### **Art.7**

#### **AMMISSIONE**

1. Il consiglio di amministrazione comunica all'aspirante socio la motivata decisione sulla domanda di ammissione entro il termine di 30 giorni, decorso il quale senza che il consiglio di amministrazione si sia pronunciato, la domanda si intende accolta.

#### **Art. 8**

#### **OBBLIGHI CONTRIBUTIVI DEI SOCI**

1. Il socio è tenuto a versare i seguenti contributi:

a) un contributo di ammissione *una tantum*, determinato dall'Assemblea, entro il termine stabilito dal consiglio di amministrazione o comunque entro la data di versamento dei contributi di cui alle seguenti lettere b) o c);

b) qualora assicurati le produzioni, un contributo associativo annuale destinato alla copertura assicurativa e delle spese di funzionamento dell'Associazione, determinato dal consiglio di amministrazione in base ai criteri stabiliti dall'Assemblea, in rapporto al valore della produzione annua;

c) qualora non assicurati le produzioni, un contributo associativo annuale

destinato alla copertura delle spese di funzionamento dell'Associazione, determinato dal consiglio di amministrazione in base ai criteri stabiliti dall'Assemblea;

d) eventuali altri contributi deliberati dall'assemblea.

2. I contributi versati a qualunque titolo dai soci non sono ripetibili.

3. I contributi sono versati nei termini e con le modalità stabiliti dal consiglio di amministrazione, la riscossione dei contributi associativi può essere eseguita anche mediante ruolo in base alle disposizioni vigenti in materia di esazione dei contributi non erariali.

#### **Art.9**

#### **SUCCESSIONE**

1. Nel caso di morte di un socio gli eredi sono tenuti ad adempiere alle obbligazioni assunte dal dante causa nei confronti dell'Associazione. Il rapporto associativo può continuare con gli eredi, che siano in possesso dei requisiti per l'ammissione.

2. Gli eredi, in caso di comunione ereditaria, devono comunque designare il loro rappresentante entro 120 giorni dalla data di apertura della successione.

3. Nel caso di società o persone giuridiche che procedono alla trasformazione in altre forme associative, il rapporto può proseguire con l'ente che succede nei rapporti attivi e passivi, a condizione che permangano i requisiti per l'ammissione.

4. Spetta al consiglio di amministrazione deliberare in merito alle richieste di subentro che debbono essere presentate entro il termine di 120 giorni dall'evento.



5. Il rapporto associativo non è trasmissibile in nessun caso, fatta eccezione

per quanto previsto ai precedenti commi 1, 2 e 3.

#### **Art.10**

#### **RECESSO**

1. Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) per dichiarazione volontaria, da comunicarsi in forma scritta con raccomandata a/r o posta certificata al consiglio di amministrazione entro il 30 settembre di ogni anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

2. Il socio receduto è obbligato all'adempimento degli obblighi assunti prima della cessazione del rapporto.

3. Il socio è obbligato a comunicare tempestivamente per iscritto la perdita dei requisiti, e documentarla in modo appropriato al fine di far risultare la causa che ha effetto immediato, fermo il rispetto degli obblighi assunti relativi al periodo durante il quale si è protratta l'adesione, e non assolti o non completamente assolti alla data di cessazione del rapporto.

4. Il consiglio di amministrazione delibera in merito al recesso e all'adempimento degli obblighi conseguenti.

#### **Art.11**

#### **ESCLUSIONE E CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO**

1. Con deliberazione del consiglio di amministrazione può essere escluso il socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi

sociali;

- b) che perda i requisiti per l'ammissione;
- c) che per l'inosservanza degli obblighi assunti o con la propria condotta rechi danno morale o materiale all'Associazione;
- d) nel caso di morosità nel pagamento dei contributi per almeno due annualità consecutive.

2. Il consiglio di amministrazione prende atto della cessazione del rapporto associativo ed adotta gli atti conseguenti in caso di morte del socio, persona fisica, cui non succedano eredi e di scioglimento di società o persone giuridiche in mancanza di subentro di altri enti.

3. La delibera di esclusione o di decadenza deve essere comunicata per iscritto all'interessato entro dieci giorni dall'adozione della stessa da parte del consiglio di amministrazione.

### **TITOLO III**

#### **Patrimonio – Esercizio Sociale – Bilancio**

#### **Art.12**

#### **ENTRATE E PATRIMONIO**

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) contributi di ammissione;
- b) contributi annuali di funzionamento;
- c) eventuali contributi pubblici;
- d) altri contributi.

2. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) un Fondo di dotazione costituito dalle somme all'uopo destinate dall'assemblea;



b) eventuali avanzi di gestione;

c) beni mobili ed immobili e valori che per acquisti, lasciti, donazioni o qualsiasi altro titolo spettino o vengano in possesso dell'associazione;

d) riserva ordinaria ed eventuali riserve straordinarie;

e) eventuali fondi per iniziative mutualistiche.

### **Art.13**

#### **ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO**

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ciascun esercizio, il consiglio di amministrazione predispone il progetto di bilancio accompagnato da una relazione sull'attività svolta durante l'esercizio e redige, ove previsto nel Regolamento di cui all'art. 31, il programma delle attività annuali da svolgere, accompagnato da una relazione illustrativa.

3. Il bilancio è redatto e la contabilità, separata per contributi associativi e pubblici e per le iniziative mutualistiche, è tenuta secondo le modalità ed i principi civilistici vigenti, salve le disposizioni delle norme di settore.

4. Il bilancio è posto a disposizione dei soci almeno 15 giorni prima della convocazione dell'Assemblea, presso la sede dell'Associazione.

5. Il bilancio ed il prospetto indicante il programma delle attività da svolgere sono sottoposti all'approvazione dell'assemblea generale ordinaria.

### **Art. 14**

#### **AVANZI DI GESTIONE - RISERVE**

1. Gli avanzi di gestione non sono distribuibili fra gli associati. Le riserve, ordinarie e straordinarie, ed il patrimonio sociale dell'ente sono indivisibili.

2. In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio netto sarà

devoluto con delibera assembleare ad enti che perseguono attività simili o analoghe nel rispetto delle disposizioni vigenti.

#### **Art.15**

### **RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI**

1. L'assemblea stabilisce le modalità di riscossione dei contributi associativi e delle somme destinate alla copertura assicurativa, che può aver luogo anche in due o più soluzioni; inoltre la riscossione dei contributi associativi può essere eseguita anche mediante ruolo in base alle disposizioni vigenti in materia di esazione dei contributi non erariali. Entro il termine di 20 giorni dalla comunicazione dell'ammontare dovuto, il socio può proporre opposizione al consiglio di amministrazione dell'Associazione, il quale decide entro i successivi 10 giorni, trascorsi i quali, comunque, il ricorso si intende respinto e si può procedere alla riscossione.

### **TITOLO IV**

#### **Organi del CODIPACAL**

#### **Art. 16**

#### **ORGANI**

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'assemblea generale;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il comitato esecutivo, se costituito;
- d) il presidente;
- e) il collegio sindacale;
- f) il collegio dei probiviri.



## **Art.17**

### **ASSEMBLEA GENERALE**

1. L'assemblea è costituita dai soci o dai soci delegati nominati in sede di assemblee parziali, qualora le stesse vengano indette dagli amministratori, che risultano iscritti da almeno tre mesi, in regola col pagamento dei contributi associativi dovuti ai sensi dell'art. 8 e che non siano stati dichiarati morosi dal consiglio di amministrazione.
2. L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
3. L'assemblea è convocata, presso la sede sociale o altrove, dal presidente del consiglio di amministrazione o da chi ne esercita le funzioni, per iscritto con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni, mediante avviso da affiggere nei locali dell'Associazione e da comunicarsi eventualmente a ciascun socio a mezzo lettera semplice o altro mezzo anche telematico.
4. Nell'avviso di convocazione deve essere indicata la data, il luogo, l'ora della prima e seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

## **Art.18**

### **ASSEMBLEE PARZIALI**

1. Quando il numero dei soci iscritti al libro soci è superiore a 1.000 il consiglio di amministrazione può deliberare di convocare assemblee parziali, stabilendone il numero e il luogo, tenendo conto della distribuzione territoriale dei soci. Le assemblee parziali hanno l'esclusivo compito di eleggere i delegati che parteciperanno a tutte le assemblee generali che saranno convocate nell'anno, salvo che per quelle di delibera dello scioglimento dell'associazione e relativa devoluzione del patrimonio per le quali dovranno comunque essere convocati specificamente.

2. Le assemblee parziali sono convocate, a seguito di deliberazione del

consiglio di amministrazione, dal presidente dell'Associazione, con il medesimo avviso e con le medesime modalità dell'Assemblea Generale. L'avviso viene altresì affisso nella sede dell'Associazione nonché nelle eventuali sedi operative territoriali nei dieci giorni che precedono ciascuna assemblea parziale.

3. L'avviso di convocazione contiene all'ordine del giorno la trattazione delle materie oggetto dell'Assemblea Generale e la nomina dei delegati.

4. Le assemblee parziali eleggono con il sistema proporzionale un delegato ed un supplente ogni 20 voti dei soci intervenuti in persona o per delega. Ciascun socio non può essere portatore di più di 4 (quattro) deleghe oltre le ragioni proprie. Se il numero dei voti non è esattamente un multiplo di 20 ed il resto supera i 10, viene eletto un delegato anche per questo resto.

#### **Art.19**

#### **DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA**

1. L'assemblea generale è convocata, presso la sede sociale o altrove, dal presidente del consiglio di amministrazione o da chi ne esercita le funzioni, per iscritto con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni, mediante avviso da affiggere nei locali dell'Associazione e da comunicarsi eventualmente a ciascun socio a mezzo lettera semplice o altro mezzo anche telematico.

2. Qualora siano stati eletti i delegati, la convocazione dell'assemblea generale avviene mediante spedizione dell'avviso di convocazione presso la residenza o il domicilio dei delegati, risultante dal libro soci, a mezzo lettera semplice o altro mezzo anche telematico.

3. L'assemblea Generale o le assemblee parziali possono tenersi anche per



audio/video conferenza, a condizione che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti,
- regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno scambiando se del caso documentazione.

4. Nel caso in cui l'adunanza si tenga per audio/video conferenza, dovranno essere indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo in cui saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante, ferma restando in ogni caso la possibilità di partecipare all'assemblea anche da un luogo audio/video collegato non indicato nell'avviso di convocazione, purché risulti comunque consentito il rispetto delle condizioni indicate.

5. Ciascun socio o delegato ha diritto ad un voto.

6. Alle assemblee, sia parziali che generali ordinarie e straordinarie, le persone giuridiche, gli enti, e società le cooperative e i loro consorzi, le associazioni e i consorzi partecipano alle assemblee in persona del loro legale rappresentante e in caso di impedimento di quest'ultimo partecipano con un rappresentante munito di delega dell'organo competente.

7. Il socio assente può farsi rappresentare nelle Assemblee da un altro socio

mediante delega scritta. Il delegato assente può farsi rappresentare nelle Assemblee da un altro delegato mediante delega scritta.

8. Ogni socio non può rappresentare, per mezzo di delega scritta, più di altri quattro soci oltre le ragioni proprie; ed ogni delegato eletto nell'eventuale assemblea parziale, all'assemblea generale, non può rappresentare, per mezzo di delega scritta, più di un altro delegato oltre la propria delega.

9. Le assemblee, sia parziali che generali, sia ordinarie che straordinarie, sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione e in sua assenza o impedimento da un vice presidente o da un consigliere delegato dal presidente

10. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei soci o dei loro delegati; in seconda convocazione, che potrà avvenire anche nello stesso giorno, ad un'ora di distanza dalla prima convocazione, qualunque sia il numero dei soci o delegati presenti o rappresentati.

11. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci o delegati.

12. L'assemblea ordinaria deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o nel termine maggiore di 180 giorni quando particolari esigenze lo richiedano, per deliberare l'approvazione del bilancio e quante altre volte il consiglio di amministrazione lo ritenga necessario, o ne sia fatta motivata richiesta scritta dal collegio sindacale o da almeno un quinto dei soci.



13. Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale sottoscritto

dal presidente, e dal segretario, che può anche essere non socio, nominato dal presidente, e nel caso di votazioni a scrutinio segreto anche da due scrutatori. Quelle dell'assemblea di modifica dello statuto devono risultare da verbale redatto da un notaio.

14. Le deliberazioni dell'assemblea sono vincolanti per tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

#### **Art.20**

#### **COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA**

1. E' di competenza dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio, le relazioni, il programma delle attività da svolgere, predisposte dal consiglio di amministrazione;
- b) eleggere il consiglio di amministrazione e stabilire la costituzione del comitato esecutivo;
- c) determinare gli emolumenti per i membri del consiglio, del comitato esecutivo e del presidente;
- d) nominare i membri del collegio sindacale, determinandone gli emolumenti, ed eleggendone il presidente;
- e) nominare i membri del collegio dei probiviri eleggendone il presidente;
- f) deliberare le forme di difesa o di intervento inerenti l'attuazione dello scopo sociale;
- g) approvare i regolamenti per l'attuazione del presente statuto che non siano di competenza del consiglio di amministrazione, approvare, in particolare i regolamenti relativi alla struttura organizzativa con eventuali articolazioni territoriali;

h) approvare il regolamento che determina le sanzioni in caso di

inadempimento degli obblighi posti a carico dei soci;

i) determinare i contributi di ammissione dei soci;

j) fissare i criteri per la determinazione dei contributi associativi posti a carico dei soci per la difesa attiva e passiva che sono stabiliti con delibera del consiglio di amministrazione;

k) deliberare sugli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge e dallo statuto o ad essa sottoposti dal consiglio di amministrazione.

#### **Art. 21**

#### **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. Il consiglio di amministrazione è composto da un numero di membri compreso fra cinque e undici scelti tra i soci.
2. Le modalità di presentazione delle liste e di votazione sono definite con apposito regolamento deliberato dall'Assemblea.
3. Gli amministratori durano in carica tre anni e comunque fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio in cui sono in carica, e sono rieleggibili.
4. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri il consiglio di amministrazione nomina per cooptazione i consiglieri scegliendoli tra i soci aventi diritto di voto. I consiglieri così nominati restano in carica fino allo scadere del mandato degli altri componenti il consiglio.
5. Nella prima riunione, che ha luogo dopo l'assemblea che lo ha eletto, il consiglio di amministrazione elegge il presidente e uno o più vicepresidenti,



fino a un massimo di  $\frac{1}{4}$  dei membri del Consiglio d'Amministrazione ed il

comitato esecutivo se costituito. I vicepresidenti possono essere delegati dal presidente a presiedere le assemblee parziali e lo sostituiscono in caso di impedimento o assenza temporanea

6. Il direttore partecipa alle riunioni del consiglio con voto consultivo.

#### **Art. 22**

### **INCOMPATIBILITÀ**

1. Non possono essere amministratori i soci non in regola con il pagamento dei contributi, gli intermediari assicurativi, i soci di società esercenti l'attività di intermediazione assicurativa o i dipendenti di compagnie assicurative o di intermediari, gli ispettori o periti assicurativi.

2. Le incompatibilità di cui al precedente comma sono causa di decadenza dalla carica di consigliere con effetto dal momento in cui sono comunicati al consiglio di amministrazione o da cui comunque l'organo è posto in condizioni di conoscerle.

#### **Art.23**

### **DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. Il consiglio di amministrazione è convocato presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, dal presidente ogni qualvolta lo reputi utile o necessario, a mezzo lettera raccomandata, telegramma, fax ovvero posta elettronica o altro strumento telematico, da inviarsi a ciascun consigliere e a ciascun sindaco effettivo all'indirizzo/email/numero di telefono preventivamente comunicato, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza il termine predetto può essere ridotto a due giorni.

2. Il consiglio di amministrazione deve essere altresì convocato su richiesta

motivata di almeno un terzo dei consiglieri o del collegio sindacale.

3. Il consiglio è validamente costituito quando intervenga la maggioranza dei consiglieri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

4. È ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio di amministrazione si tengano anche per audio/video conferenza, a condizione che:

- sia consentito al presidente del consiglio, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi dei consiglieri oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno scambiando se del caso documentazione.

5. Nel caso in cui l'adunanza si tenga per audio/video conferenza, dovranno essere indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo in cui saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante, ferma restando in ogni caso la possibilità di partecipare al consiglio di amministrazione anche da un luogo audio/video collegato non indicato nell'avviso di convocazione, purché risulti comunque consentito il rispetto delle condizioni indicate.

6. Le votazioni normalmente avvengono per alzata di mano; in ogni caso



devono essere adottate modalità di votazione che garantiscano

l'individuazione dei voti di ciascun amministratore. A parità di voti prevale il voto del presidente.

7. I consiglieri che senza giustificato motivo, non partecipano a più di tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti con delibera del consiglio di amministrazione.

#### **Art.24**

#### **COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. Il consiglio di amministrazione è investito della gestione dell'Associazione e può compiere tutti gli atti e le operazioni ordinarie e straordinarie di amministrazione che comunque rientrino nello scopo sociale, fatta eccezione soltanto per quelli che, per legge o per statuto, siano riservati all'assemblea.

2. E' competenza del consiglio di amministrazione, in particolare:

- a) redigere il progetto di bilancio e i relativi allegati;
- b) elaborare i programmi per le attività dell'anno successivo;
- c) nominare il direttore;
- d) dare esecuzione alle delibere dell'assemblea;
- e) determinare i contributi associativi sulla base dei criteri fissati dall'assemblea;
- f) approvare i regolamenti non di competenza dell'assemblea;
- g) assumere e licenziare il personale dipendente, adottare ogni altro provvedimento relativo al personale, fissandone mansioni e retribuzioni;
- h) provvedere alla formazione e aggiornamento degli elenchi dei soci;
- i) deliberare l'applicazione delle sanzioni a carico dei soci di cui all'art.20;

j) attuare le iniziative di difesa attiva e passiva e di mutualità;

k) promuovere studi e iniziative per l'attuazione degli scopi sociali;

l) realizzare e controllare la riscossione dei contributi associativi.

3. Il consiglio delibera in materia di recesso, cessazione ed esclusione dei soci.

4. I verbali del consiglio di amministrazione sono firmati dal presidente e dal direttore o dal segretario verbalizzante, se persona diversa dal direttore.

#### **Art. 25**

#### **COMITATO ESECUTIVO**

1. Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni specificandone i poteri, al comitato esecutivo, se costituito con delibera assembleare, composto dal presidente e da due a cinque consiglieri, inclusi i vicepresidenti.

2. Il comitato esecutivo è presieduto dal presidente e da questi convocato quando lo ritenga necessario.

3. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

4. Le deliberazioni devono essere annotate con le stesse modalità stabilite per la tenuta del libro verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione e portate a conoscenza del consiglio di amministrazione nella riunione successiva.

#### **Art.26**

#### **PRESIDENTE**

1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione e la firma sociale, rappresenta l'associazione giudizialmente e stragiudizialmente, presiede l'assemblea ed il consiglio di amministrazione.



2. Spetta al presidente:

- a) adottare i provvedimenti necessari per l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea, del consiglio di amministrazione e/o del comitato esecutivo ai fini dello svolgimento delle attività associative;
- b) provvedere alla convocazione dell'assemblea in casi di necessità e urgenza.

**Art. 27**

**DIRETTORE**

1. Il Direttore, nominato dal consiglio di amministrazione, è il responsabile del funzionamento operativo della struttura e del personale, e, in particolare, svolge i seguenti compiti:

- a) cura, sulla base delle direttive del presidente, l'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo;
- b) sovrintende e coordina le attività che vengono svolte nelle sedi operative del Condifesa;
- c) esercita le funzioni demandategli dalle norme contrattuali e regolamentari relative al personale nonché quelle eventualmente attribuitegli dal consiglio di amministrazione;
- d) svolge la funzione di segretario dell'Assemblea, del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, di cui redige e sottoscrive i verbali unitamente al presidente.

**Art. 28**

**COLLEGIO SINDACALE**

1. Il Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 29/03/2004, n.102 e secondo le modalità previste dai successivi

commi del medesimo articolo, in via ordinaria, si compone di tre membri

effettivi, e due supplenti eletti dall'assemblea fra soggetti aventi i requisiti di cui all'art. 2397 c.c.; dei membri effettivi fanno parte i membri di diritto. In mancanza della nomina dei membri di diritto, il numero dei componenti effettivi del collegio è elevato a cinque, di cui tre sono eletti dall'assemblea e restano in carica fino alla nomina dei membri di diritto.

5. In caso di cessazione dalla carica di un sindaco subentra il supplente più anziano di età. L'assemblea generale successiva provvede alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio. Il mandato dei sindaci così eletti scade con quello degli altri in carica. Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere tempestivamente convocata l'assemblea generale per l'integrazione del collegio.

6. L'assemblea stabilisce il compenso annuo ed il rimborso delle spese per l'intero periodo di durata del mandato del collegio sindacale.

7. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Verifica, anche a campione, le polizze, agevolate e non agevolate e i relativi certificati di adesione e vigila sulle iniziative mutualistiche.

8. Gli accertamenti eseguiti devono essere registrati in apposito libro.

#### **Art.29**

### **COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

1. Il collegio dei probiviri si compone di tre membri dall'assemblea generale



dei soci. I probiviri durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

2. In caso di cessazione di uno dei membri nel corso dell'esercizio sociale, il consiglio di amministrazione provvede alla nomina di un membro provvisorio fino alla successiva assemblea.

3. L'eventuale compenso è determinato dall'assemblea, tenuto conto dell'attività svolta durante l'esercizio sociale.

4. Al collegio dei probiviri compete l'interpretazione dello statuto nonché la risoluzione in via amichevole delle controversie che dovessero insorgere tra soci ovvero tra questi ed l'Associazione o uno o più dei suoi organi.

5. Il ricorso al collegio dei probiviri deve essere proposto a mezzo lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia, salvo i casi in cui è previsto un termine più breve. Il collegio dei probiviri decide secondo equità, previo esperimento del tentativo di conciliazione.

6. Il consiglio di amministrazione e il direttore sono tenuti a fornire al collegio dei probiviri le informazioni ed i chiarimenti richiesti.

7. Il socio potrà demandare le questioni controverse al collegio arbitrale di cui al successivo art.30 solo dopo che, a seguito di ricorso al collegio dei probiviri, questo abbia adottato la relativa decisione.

### **Art.30**

#### **CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

1. Le eventuali controversie fra i soci o fra i soci e l'Associazione, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo, sono devolute alla competenza esclusiva di un collegio arbitrale, composto di tre membri, dei quali due nominati dalle parti in contesa ed il terzo, con

funzione di presidente, nominato di comune accordo fra i primi due o, in

caso di mancato accordo, dalla Camera di commercio di Roma su istanza della parte più diligente.

3. Il termine perentorio per ricorrere al collegio arbitrale è di trenta giorni dalla data di conoscenza del provvedimento che forma oggetto di lite.

4. L'arbitrato ha sede a Roma. Il collegio arbitrale decide, entro 120 giorni dalla propria costituzione, ritualmente, secondo diritto e nel rispetto delle regole di procedura, ai sensi degli articoli 809 e ss. del codice di procedura civile.

5. Il compenso degli arbitri e delle spese di procedura sono a carico della parte soccombente, salvo diversa disposizione del lodo.

#### **Art.31**

#### **REGOLAMENTI**

1. L'assemblea approva uno o più regolamenti per disciplinare le seguenti materie: a) Procedure per l'ammissione dei soci e sanzioni a carico dei soci; b) Elezioni e organizzazione delle assemblee elettive, per quanto non disciplinato dal presente statuto; c) struttura organizzativa ed eventuali articolazioni.

#### **Art.32**

#### **RINVIO A NORME DI LEGGE**

1. All'Associazione si applicano, per quanto non disciplinato dal presente statuto, le disposizioni relative alle associazioni riconosciute di cui agli articoli 14 e seguenti del codice civile.

In originale firmato:

Molinaro Pietro Santo - Luigi De Santis notaio.



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE RILASCIATA PER

USO Chiodi

Cosenza, li - 9 GEN. 2018

*Luigi Di Salvatore*

